

COMUNE DI VERONA	I
RIPRODUZIONE CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N.0285842/2026 del 04/08/2026	
Fascicolo 8.5 N.37/2026	
Firmatario: DAMIANO TOMMASI	



**Comune
di Verona**

COMMERCIO E MANIFESTAZIONI

Ordinanza Sindacale n. 48 del 04/08/2026

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA, SOMMINISTRAZIONE E CONSUMO DI BEVANDE DI QUALSIASI TIPO IN DETERMINATI CONTENITORI IN OCCASIONE DEGLI INCONTRI DEL CAMPIONATO DI CALCIO E DELLA COPPA ITALIA 2026-2027 DELLA SQUADRA HELLAS VERONA

IL SINDACO

PREMESSO che in occasione degli incontri degli scorsi campionati di calcio presso lo stadio "BENTEGODI", al fine di prevenire episodi di violenza da parte delle tifoserie, sono state adottate, su richiesta del Questore, apposite ordinanze volte a disporre, per gli incontri del campionato di calcio della squadra HELLAS VERONA :

- nell'area delimitata dalle seguenti vie: Albere, Camuzzoni, San Marco (sino all'incrocio con via Sogare), Sogare e della Spianà
- a partire da 4 (quattro) ore prima dell'inizio dell'incontro e fino a 2 (due) ore successive al termine del medesimo

il DIVIETO per tutti gli esercenti titolari di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande su aree private e pubbliche, o di autorizzazione al commercio su aree pubbliche, di effettuare la VENDITA o la SOMMINISTRAZIONE di qualsiasi bevanda, anche analcolica, contenuta in bottiglie di vetro ed in lattine;

DATO ATTO che veniva consentita la vendita e la somministrazione di bevande in contenitori di carta, oppure di plastica purché previamente aperti e privati del tappo e ribadito che la vendita delle bevande alcoliche sulle aree pubbliche deve rispettare le limitazioni previste dall' art. 87 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773, e dall'art. 176 del Regolamento del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 6 maggio 1940 n. 635;

ACQUISITA in data 27 luglio 2026 la nota P.G. n.0274830 con la quale il Questore ha segnalato " *In vista dell'imminente inizio del prossimo campionato di calcio di Serie B, tenendo conto delle problematiche emerse in occasione di precedenti eventi sportivi, si segnala l'utilità, come avvenuto nelle scorse stagioni, della predisposizione di un provvedimento che disponga, a partire da 4 (quattro) ore prima dell'inizio e fino a 2 (due) ore successive al termine degli incontri di calcio che Hellas Verona disputerà allo stadio "Marcantonio Bentegodi", il divieto di vendita, di somministrazione nonché di consumo di bevande di qualsiasi tipo in lattine, in contenitori di vetro o di altro materiale non preventivamente aperto e privo di tappo, nel perimetro dello stadio per la cui esatta definizione topografica si richiama integralmente quanto disposto dalla S.V. con ordinanza n. 29 del 12/09/2025 per il campionato 2025-2026*" ;

Ritenuto pertanto necessario, in virtù della nota sopra richiamata, al fine di assicurare la

tutela dei valori prevalenti dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevedere il DIVIETO:

- per tutti gli esercenti titolari di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande su aree private e pubbliche, o di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di effettuare la VENDITA e la SOMMINISTRAZIONE di qualsiasi bevanda, anche analcolica, contenuta in bottiglie di vetro ed in lattine ;
- il CONSUMO a tutti i presenti all'interno dell'area succitata di qualsiasi bevanda, anche analcolica, contenuta in bottiglie di vetro ed in lattine;

al fine di prevenire la possibilità che tali contenitori vengano utilizzati come oggetti contundenti, potendo diventare strumenti atti ad offendere e per tutti i presenti nell'area circoscritta;

PRECISATO che i divieti e le limitazioni previste dal presente provvedimento troveranno applicazione in occasione delle giornate di svolgimento degli incontri di calcio che l'HELLAS VERONA disputerà allo stadio "Marcantonio Bentegodi" durante il Campionato di Calcio 2026-2027, ancorchè dovessero tenersi anticipatamente o posticipatamente come da apposita decisione della Lega Calcio serie B nonché di quelli in occasione della Coppa Italia 2026-2027;

RILEVATO che, secondo quanto indicato dal Questore, destinatari della misura ordinatoria sono gli esercizi di somministrazione autorizzati all'interno dello stadio "MERCANTONIO BENTEGODI" e quelli ubicati all'esterno dell'impianto, inclusi i circoli, e gli esercenti attività di commercio su area pubblica che sono dislocati nell'area circostante, ovvero in quelle delimitate dalle vie sopraindicate e che la limitazione opererà da 4 (quattro) ore prima dell'orario di inizio e fino a 2 (due) ore dopo il termine degli incontri di calcio suddetti;

RICHIAMATO l'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 che al comma 4 prevede espressamente che *"il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana"*;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1 del Decreto del Ministro dell'Interno del 5 agosto 2008, con il termine incolumità pubblica si intende il bene sociale della "integrità fisica della popolazione";

RITENUTO, in considerazione delle descritte motivazioni a tutela della pubblica incolumità, che la richiesta del Questore sia adeguatamente motivata e pertanto, con i poteri conferiti dal citato art. 54, comma 4, del T.U.E.L., di adottare, per le partite di calcio che l'HELLAS VERONA disputerà allo stadio "Marcantonio Bentegodi, un provvedimento che imponga i divieti sopra descritti al fine di evitare che alcune tipologie di contenitori di bevande possano trasformarsi in strumenti di offesa e mettere quindi a rischio la sicurezza collettiva;

DATO ATTO che il presente provvedimento è analogo a provvedimenti adottati in passato in occasione dello svolgimento dei medesimi eventi sportivi il cui contenuto è già noto sia alle Associazioni dei Commercianti che agli Operatori economici del settore;

RICHIAMATO il divieto di somministrare bevande alcoliche sulle aree pubbliche, ai sensi degli artt. 87 del T.U.L.P.S., approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773, e 176 del Regolamento del T.U.L.P.S., approvato con Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635;

DATO ATTO che l'adozione del presente provvedimento è stata preventivamente comunicata al Prefetto, come previsto dal predetto art. 54, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, nonché al Questore;

VISTI:

- ☐ l'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- ☐ il D.M. 5 agosto 2008;
- ☐ il T.U.L.P.S. approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773;
- ☐ il Regolamento attuativo del T.U.L.P.S. approvato con Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635;
- ☐ la normativa vigente in materia commerciale;

ORDINA

- in occasione degli incontri che la squadra di calcio HELLAS VERONA disputerà allo stadio "Marcantonio Bentegodi" riferiti all'edizione del Campionato di Calcio 2026-27, secondo l'apposito calendario della Lega Calcio serie B, ancorchè dovessero tenersi anticipatamente o posticipatamente come da apposita decisione della Lega Calcio serie B nonché di quelli in occasione della Coppa Italia 2026-2027;
- nell'area delimitata dalle seguenti vie: Albere, Camuzzoni, San Marco (sino all'incrocio con via Sogare), Sogare e della Spianà
- a partire da 4 (quattro) ore prima dell'inizio degli incontri e fino a 2 (due) ore successive al loro termine

IL DIVIETO

- **a tutti gli esercenti titolari di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande su aree private e pubbliche o di autorizzazione al commercio su aree pubbliche: della VENDITA e della SOMMINISTRAZIONE di qualsiasi bevanda, anche analcolica, contenuta in bottiglie di vetro ed in lattine;**
- **a tutti i presenti all'interno dell'area succitata il CONSUMO di qualsiasi bevanda, anche analcolica, contenuta in bottiglie di vetro ed in lattine;**

E' CONSENTITA

la vendita, la somministrazione e il consumo di bevande in contenitori di:

- carta
- plastica, purché previamente aperti e privati del tappo.

La vendita delle bevande alcoliche sulle aree pubbliche deve rispettare le limitazioni previste dall' art. 87 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773, e dall'art. 176 del Regolamento del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 6 maggio 1940 n. 635.

Salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, le violazioni alla presente Ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad €

500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

La presente Ordinanza è resa pubblica tramite pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune ed è immediatamente esecutiva.

La stessa viene trasmessa alla Prefettura e alla Questura di Verona ed inviata all'Ufficio Stampa per la massima divulgazione anche attraverso la pubblicizzazione sul portale istituzionale dell'Ente e a mezzo stampa, nonché alle Associazioni dei commercianti Confcommercio e Confesercenti.

La Forze dell'Ordine e la Polizia Locale sono incaricate dell'esecuzione del presente provvedimento.

Contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento al T.A.R. Veneto nei modi e nei termini previsti dal decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;
- entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento al Presidente del Consiglio di Stato ai sensi del decreto PNRR DL n. 19/2026 convertito in Legge n. 50/2026.

Firmato digitalmente da :
IL SINDACO
DAMIANO TOMMASI